

Promemoria della CPN

Diritto al rimborso spese ai sensi dell'art. 33.1 CCL DFO per il ramo svizzero elettrico 2026-2029

Art. 33 Rimborso spese per lavoro fuori sede

33.1 Con rientro giornaliero

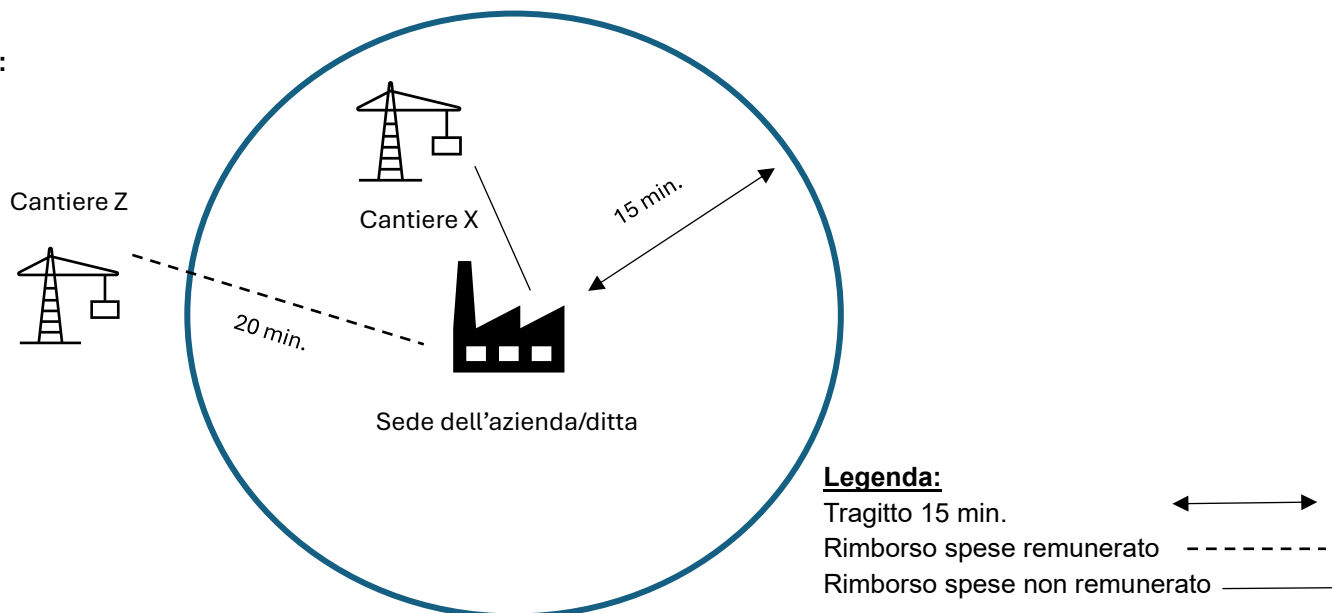
Il lavoratore ha diritto a un importo di almeno **CHF 18.– al giorno** a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto se il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta (**luogo di assunzione contrattuale o sede della ditta acquisitrice**) è superiore a 15 minuti effettivi¹.

Condizioni (principio):

- Il cantiere si trova a più 15 minuti di tragitto effettivo dalla sede della ditta.
- Il **tragitto effettivo** tra la sede della ditta (luogo di assunzione contrattuale o sede della ditta acquisitrice per i lavoratori interinali) e il cantiere dev'essere calcolato tenendo conto delle condizioni di traffico reali. A fini di orientamento è possibile utilizzare Google Maps, inserendo l'orario di partenza dall'azienda.

L'ubicazione del domicilio del lavoratore è indifferente: è determinante il tempo di viaggio dalla sede della ditta (o della ditta acquisitrice nel caso di lavoratori interinali) al cantiere.

Esempi:



¹ Tragitto effettivo tenendo conto delle condizioni di traffico reali. A fini di orientamento è possibile utilizzare Google Maps, inserendo l'orario di partenza dall'azienda.

Deroga:

Se, per progetti (grandi cantieri, complessi edilizi, lavori di manutenzione) situato al di fuori dell'area geografica che richiede un tragitto di 15 minuti ai sensi dell'art. 33.1 CCL, il datore di lavoro è in grado di organizzare un pranzo per il personale a proprie spese in un ristorante nelle vicinanze del cantiere, non è dovuto alcun rimborso spese di CHF 18.-.

A tal fine valgono le seguenti condizioni:

1. Il pranzo è adeguato (qualità idonea: niente fast food, niente stand gastronomici mobili o temporanei).
2. Tale deroga (comprese le informazioni relative al cantiere specifico) deve essere comunicata alla commissione paritetica regionale competente (utilizzando il modulo messo a disposizione dalla CPN), deve essere preventivamente approvata da quest'ultima e deve essere depositata presso la stessa.
3. La deroga è limitata alla durata del cantiere specifico.

La presente regolamentazione entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Si rinvia al link al [modulo](#).

V / 22.10.2025 e 24.03.2026